

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per il reclutamento dell'esercito — Osservazioni e proposta del senatore Colli in ordine alla durata della ferma — Schiarimenti del senatore Colla, relatore, e del ministro della guerra — Parole dei senatori Alberto della Marmora e Franzini contro la proposta del senatore Colli — Considerazioni del senatore Bava in appoggio del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 157 — Nuove osservazioni del senatore Colli — Approvazione dell'articolo 158 — Proposta del senatore Franzini — Approvazione degli articoli 159 al 164; degli emendamenti ed aggiunte all'articolo 167 proposti dalla Commissione e dal ministro di grazia e giustizia e degli articoli 165 al 184 — Approvazione dell'articolo 185 emendato dal ministro della guerra — Articolo addizionale proposto dalla Commissione — Proposta del senatore Di Castagneto per l'esenzione dalla leva dei Fratelli della dottrina cristiana, combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Incidente sulla discussione di questa proposta — Parlano i senatori Della Torre, De Cardenas, Colla e Di Castagneto — Aggiunta del senatore Cataldi per favorire le altre corporazioni religiose oppugnata dal ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Di Catabiana a sostegno dell'aggiunta Cataldi — Osservazioni dei ministri di grazia e giustizia e delle finanze — Sviluppo dell'emendamento all'articolo addizionale proposto dalla Commissione del ministro di grazia e giustizia — Adozione di quest'emendamento e dell'articolo addizionale della Commissione, il quale forma l'articolo 186 — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sull'aggiunta del senatore Cataldi, del ministro delle finanze, e dei senatori Di Catabiana, De Cardenas, Cataldi e Di Castagneto — Reiezione dell'aggiunta Cataldi — Approvazione dell'articolo 187 e dell'intero progetto — Presentazione di tre progetti di legge relativi: il 1° alla proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere; il 2° alla tassa sulle pensioni che si godono all'estero; il 3° ad una pensione alla vedova Dossinier.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari di 11 esemplari degli Atti di quel Consiglio divisionale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Continuando la discussione del progetto di legge riguardante il reclutamento dell'esercito, debbo dare lettura del titolo quarto intitolato: *Della durata della ferma.*

• Art. 157. La ferma di servizio è di due specie, d'ordinanza cioè e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

• Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri ed i volontari di cui all'articolo 150

« È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente articolo 159. »

COLLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Mia intenzione è di proporre un'aggiunta all'articolo 159; ma siccome la questione potrebbe essere pregiudicata coll'adozione dell'articolo 157, ho chiesto la parola affinché il Senato, prima o dopo avermi sentito, possa, se così lo creda, adottare la riserva per quel paragrafo che io chiederei di aggiungere.

Il Senato rammenterà che la questione della ferma è stata lungamente discussa all'epoca della prima presentazione di questa legge; essa non fu allora stabilita definitivamente, ma furono adottati alcuni principii ai quali non si tratta ora di derogare; si tratterebbe solo di spiegarli in un modo più preciso. Il Governo ha riconosciuto il bisogno di far scontare la ferma ordinaria, cioè quella di 8 anni, ai sotto uffiziali. L'esperienza proverà probabilmente che questo bisogno si estende anche agli individui chiamati a far parte dell'arma di cavalleria, e fors'anche di quella dell'artiglieria. L'istruzione del soldato a cavallo richiede assai più tempo che non quella del soldato di fanteria; essa è molto più dispendiosa, in quanto che è indispensabile il concorso del cavallo che il Governo deve mantenere.

È noto che il soldato di cavalleria non è veramente capace di fare il suo servizio se non in capo a due anni: colla ferma di cinque anni soltanto non rimarrebbero al Governo che tre anni a profitare dell'istruzione data a questo soldato con tanto dispendio. Non disconosco l'utilità dei provinciali anche nella cavalleria, ma credo che il numero vuol essere limitato,

avuto riguardo alla poca probabilità del richiamo di questi soldati sotto le bandiere, e anche in considerazione di ciò, che si avrebbero sei contingenti di provinciali, i quali darebbero un totale di circa cinque mila uomini; e quantunque si potesse in caso di guerra, come già dissi nella discussione generale, versare una parte di questi soldati nell'artiglieria o nel treno, il numero, a parer mio, sarebbe sempre soverchio, e sarebbe assai più utile avere un maggior numero di uomini che scontassero la ferma d'ordinanza nella cavalleria.

La fanteria è utile in ogni tempo: essa fa il servizio delle città, delle fortezze, e in casi eccezionali può anche concorrere ad importanti lavori. Il soldato di fanteria in capo a due mesi passa alla scuola di battaglia, monta la guardia, e concorre talvolta anche alla vittoria, come il fecero i soldati di Lutzen e di Bautzen.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

COLLI (Continuando) Il soldato di cavalleria invece in capo a due mesi sa appena fare la pulizia del suo cavallo; egli non sa quando deve dargli da bere o da mangiare. Conviene adunque che il soldato di cavalleria rimanga più lungo tempo sotto le bandiere.

Il primo, anzi ardirei dire l'unico scopo di questa legge è di dotare il paese di una buona armata, conciliando quindi, per quanto è possibile, l'uguaglianza nell'adempimento del dovere imposto a tutti i cittadini di concorrere alla difesa della patria.

Soggiungerò che sta scritta nella legge la ferma di 8 anni; che si è riconosciuto in principio che un anno di servizio permanente equivale a due di servizio in congedo illimitato. Nulla osterebbe adunque che si potesse imporre a un certo numero di soldati la ferma d'ordinanza, la quale gioverebbe certamente a rendere l'armata molto più compatta.

Si può supplire col buon volere e coi buoni quadri alla mediocrità della fanteria, ma non si supplisce in verun modo alla mediocrità della cavalleria.

Io prego adunque il Senato di voler prendere in considerazione l'aggiunta che sto per proporre, relativa all'articolo 159.

COLLA, relatore. Come relatore della Commissione domanderei il permesso di parlare per esporre alcuni fatti relativi alla precedente discussione di questa legge, i quali credo possano servire di norma anche alla presente discussione.

Allora che il ministro della guerra presentava per la prima volta il suo progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, egli proponeva che la durata della ferma fosse scontata dagli uomini di fanteria con 4 anni di servizio continuo sotto le armi, ed otto in congedo illimitato; dagli uomini invece di cavalleria si scontasse con sei anni di servizio continuo, e quattro in congedo illimitato.

La Commissione si oppose a questa molliforme maniera di scontare il servizio. Essa osservò che l'imposta della leva, come qualunque altra imposta, deve essere applicata con eguale misura, e che ognuno deve essere messo in grado di scontare il suo debito con eguale facilità: osservò che continuando un iscritto a servire per otto anni (allora si domandava solamente sei anni, adesso se ne vorrebbe otto) sotto le bandiere in continuo servizio, lo si mettesse nell'impossibilità di poter riprendere i suoi lavori d'agricoltura, o d'arti e mestieri; che l'uomo essendo levato all'età d'anni 21 si troverebbe all'età di 29 o 30 anni nella posizione o di continuare il servizio, e così verrebbe soggetto a un servizio per tutta la sua vita, ovvero di rinunziare al servizio militare, e rientrare in famiglia poco atto a potersi guadagnare il pane per sostenere i vecchi suoi genitori.

Per queste ragioni la Commissione proponeva allora che si adottasse una ferma eguale per tutti, siano soldati di fanteria, siano di cavalleria.

Essa proponeva due articoli, i quali erano così concepiti:

« Art. 147. La durata della ferma, sì per gli uomini di leva che per i volontari, esclusi i carabinieri reali e gli allievi tamburini e trombettieri, è stabilita ad otto anni di servizio effettivo, qualunque sia l'arma od il corpo a cui l'uomo è destinato.

« Art. 148. La ferma comincia dal giorno dell'assento, e può essere scontata, o per intero in servizio continuo, o per una parte in servizio e per l'altra in congedo illimitato.

« Il tempo passato in congedo illimitato si valuta soltanto per un metà della sua durata nel computo del servizio effettivo richiesto a compimento della ferma. Non è computato il tempo dal militare percorso in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quella passata in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna. »

Questi due articoli sono letteralmente trascritti nel progetto che si esamina.

Il Senato allora li accoglieva entrambi con favore, ma l'onorevole ministro della guerra aveva difficoltà a protrarre il servizio della fanteria alla ferma di cinque anni di continuato servizio. Egli credeva che minor tempo potesse bastare, e perciò voleva evitar l'inconveniente (secondo lui) di avere un minor numero d'uomini in congedo illimitato. Questa è la sola ragione per cui il sullodato ministro della guerra faceva opposizione ai due articoli proposti dalla Commissione e graditi dal Senato.

Allora nacque naturalmente l'osservazione, che era necessario il sapere anzitutto quale fosse la forza che si volesse avere in tempo di guerra, per sapere se veramente fosse necessario di avere un sì gran numero d'uomini in congedo illimitato.

Il Senato prese quindi il partito di rimandare la definitiva decisione su quest'articolo al momento in cui il Ministero avrebbe presentato il suo progetto d'ordinamento dell'armata, il quale progetto però il ministro non è stato in grado di presentare finora.

Nella sessione del 1852 il progetto di legge venne presentato alla Camera dei deputati. Nella discussione, anzi prima della discussione, nelle adunanze in cui il ministro ebbe a trattare colla Commissione incaricata dell'esame del medesimo, consentì nella forma proposta nel progetto del Senato, cioè di undici anni di servizio, ovvero cinque anni di servizio continuo e sei anni in congedo illimitato per quanto riguarda la cavalleria, ma tenne fermo per un servizio di 12 anni nella fanteria, cioè quattro anni di servizio continuo e otto in congedo illimitato.

Si manifestò nella Camera dei deputati un'opinione pienamente conforme a quella che si era espressa in questo onorevole consesso, ed allora il ministro della guerra, arrendendosi a quest'opinione da varie parti manifestata, consentì a che si adottasse la ferma quale era desiderata dal Senato, ed in tal senso fu dalla Camera elettiva adottata.

Esposti questi fatti, io non entrerò per ora nella discussione dell'emendamento che l'onorevole senatore Colli vorrebbe proporre. Forse non mancheranno ragioni da potersi addurre per far conoscere che il paese nostro è in tal condizione che, anche riconosciuta la convenienza di aver uomini di cavalleria molto esercitati e che servano 8 anni, pur non potrebbe in questo consentire, avendo per altra parte l'obbligo imposto dalle strettezze delle finanze e dalla situazione

topografica del nostro paese. È vero bensì che il paese ha egualmente l'obbligo di avere un'armata fortemente costituita, ma non è necessario che questa sia tanto forte d'uomini in tempo di pace, e basterà lo avere invece molti uomini in congedo illimitato che possano far grosso l'esercito quando il pericolo si appalesi.

Io non ho chiesto la parola per entrare adesso in questa discussione che dovrà aver luogo a suo tempo, e nella quale potranno meglio di me argomentare gli onorevoli generali che sono membri della Commissione, e che siedono sugli scanni del Senato: unica mia intenzione si era di sottomettere queste osservazioni alla Camera per una considerazione.

Signori! Quantunque si tratti di una legge iniziabile ed iniziata in questo onorevole Consesso, il Senato ha dato nobile esempio di moderazione, di condiscendenza, di desiderio di giungere ad un temperamento conciliativo e che appaghi e renda più sollecita e più facile la spedizione di questa legge.

Ma se il Senato ha fatto tanto per quelle disposizioni, le quali non furono consentite da tutte le parti del potere legislativo, potrà egli adesso rimettere in questione le basi della ferma, basi che furono proposte dal Senato stesso, accolte dal Ministero, anche in parte suo malgrado, e consentite dall'altro ramo del Parlamento?

Io dunque mi restringerò ad entrare solamente nella questione di convenienza, ed in punto di convenienza debbo riferire al Senato che la Commissione ha creduto doversi limitare ad esaminare quelle cose, intorno alle quali è nato dissentimento, e quelle sole che sono affatto nuove. Essa ha creduto di dover procedere anche in questo esame con tutto il desiderio di conciliazione, avvisando che il mettere nuovamente in discussione le cose sulle quali si era caduto interamente d'accordo da tutte le parti, sarebbe probabilmente accrescere e non appianare le difficoltà che sarebbe bene evitare per la sollecita spedizione di questa legge necessaria ed urgente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Comunque il senatore Colla abbia risposto in parte alla proposta fatta dal senatore Colli, io tuttavia mi credo in debito di assicurare il Senato che prima di venire alla proposizione fatta coll'ultima presentazione della legge, di una ferma unica per tutte le armi, io ho pure ben ponderato sì importante questione.

Il caso vuole che oggi appunto fanno tre anni dacchè questa legge fu presentata la prima volta al Senato, e posso assicurare che la questione della ferma fu per me sempre quella la quale, siccome la più importante, venne da me studiata di più.

Infatti nel presentare la legge la prima volta aveva chiesto un servizio per la cavalleria e per l'artiglieria di sei anni a vece di cinque, come aveva proposto quattro anni per quello della fanteria; ma oltre alle considerazioni militari, ho pure dovuto prendere in considerazione la questione finanziaria.

Tutti sanno che dalla prima presentazione del primo bilancio si sono fatte delle considerevoli economie; si è dovuto, e così volevano le circostanze nostre finanziarie, si è dovuto restringere il bilancio, così che fu necessità di studiar modo, volendosi conservar la forza necessaria di un'armata, massime con un competente sviluppo in caso di guerra, di doverla limitare a quanto era necessario.

Uno dei motivi per cui io proponevo una ferma maggiore per le armi a cavallo, per la cavalleria specialmente, di quello che fosse per altre armi non a cavallo, era che non si

sapeva troppo come impiegare i soldati di cavalleria, che sarebbero stati in abbondanza in caso di guerra; ma poscia trattandosi di fare le maggiori possibili economie, ho fatto questo ragionamento semplicissimo, cioè che si poteva diminuire ancora pel tempo di pace il treno d'armata; tutti sanno quale sviluppo straordinario prenda il treno d'armata in caso di guerra, e se non si hanno uomini pratici di cavalli da poter mettere in questo corpo al momento di una guerra, non v'ha dubbio che bisognerebbe tenerne un numero maggiore in tempo di pace, dimodochè ho pensato che gli uomini che, come diceva benissimo il senatore Colli, rimangono in numero di circa 5000, e perciò al di là dei bisogni della cavalleria, saranno preziosissimi, poichè il treno d'armata che, non avendo attualmente più di 400 uomini non potrebbe averne sul piede di guerra più di 800, potrebbe trarre dalla riserva di cavalleria due ed anche tre mila uomini. Il rimanente sarebbe anche preziosissimo per la cavalleria, come pure per alimentare il corpo dei carabinieri reali, una parte di cui sarebbe pur chiamata in campagna, e per provvedere specialmente a quelle provincie e località che hanno maggior necessità di esser munite di una forza armata.

Io credo quindi che quei 5000 uomini invece di essere superflui potranno essere utilissimamente impiegati.

Mi rimane ora a rispondere a quanto diceva l'onorevole signor senatore Colli, che cioè cinque anni siano insufficienti per formare il soldato di cavalleria. Io credo che il senatore Colli, distinto ufficiale di cavalleria, si riporti troppo ai tempi passati e non faccia caso della gran differenza che corre fra questi tempi e quelli.

Una volta erano rarissime, e non solo nel nostro paese, le guernigioni di cavalleria che avessero tutto l'occorrente per dare una conveniente istruzione, fossero cioè provveduti di maneggi, di cavalierie, ecc., dimodochè correvano a dir poco cinque mesi dell'anno che non si faceva nessuna istruzione, ed ogni anno si era da capo a ricominciare. L'istituzione di maneggi che per buona ventura abbiamo in quasi tutte le guarnigioni (e dove non si hanno spero che li stabiliremo presto), fa sì che si possa guadagnar molto tempo.

Anche una gran perdita di tempo si faceva per il passato negli andirivieri da una parte e dall'altra, mentre ora avremo presto finito la nostra rete di strade ferrate, ed anche per ciò si guadagnerà all'istruzione un tempo prezioso.

Se si aggiunge poi che gli uomini sono chiamati adesso sotto le armi all'età di 21 anni, mentre per lo passato si chiamavano prima dei 20 anni, se si aggiunge che dappertutto si va sviluppando l'istruzione e la ginnastica, di modo che si sviluppano e l'intelligenza e i mezzi fisici degli individui (del che possiamo anche noi giudicare vedendo di anno in anno all'arrivo delle reclute un progresso), si può dire con fondamento che cinque anni di servizio al giorno d'oggi valgono quanto valevano otto anni per l'addietro. E di ciò ne abbiamo un esempio recente: che cosa abbiamo nella cavalleria? Eccettuati quei pochi che hanno voluto rimaner d'ordinanza, non vi è soldato che abbia più di tre anni di servizio, perchè abbiamo attualmente sotto le armi le classi del 30, del 31, e adesso quella del 32. Io domando a tutti coloro che hanno veduto manovrare la nostra cavalleria se pecca di abilità nel cavalcare. Credo che possa stare benissimo a confronto di qualunque altra cavalleria.

Aggiungo poi che adesso non ne hanno che tre, ma colla legge attuale si aggiungono due anni di più, e quindi si porta a cinque anni, e si avrà, a mio credere, una ferma sufficiente per la cavalleria.

Osservava benissimo il senatore Colli, che fra quelli che

vi sono attualmente ve ne sono di quelli che non hanno che un anno di servizio. Per verità il soldato di cavalleria che non ha che un anno di servizio non è ancora un soldato veramente compiuto, ma non bisogna dimenticare che noi abbiamo una riserva; abbiamo alcune classi che suppliscono a questi soldati non ancor formati.

È vero che delle cinque classi che abbiamo sotto le armi ne abbiamo una che non ha che un anno, e che quindi, come osserva benissimo il senatore Colli, sono quattro sole le vere classi, ma bisogna considerare che abbiamo anche degli individui usciti recentemente dal servizio e che si trovano in congedo illimitato, che non è che un anno che sono fuori del servizio, dopo esservi stati cinque anni, altri che non è che due anni, anche essendo rimasti cinque anni sotto le armi. È certo che soldati che sono rimasti cinque anni sotto le armi, per tre anni almeno sono ancora ottimi soldati di cavalleria: questa è la mia idea. Delle sei classi che rimangono, le prime tre contribuirebbero a rinforzare gli squadroni, e le tre altre sarebbero molto utilmente impiegate in altri usi, come abbiain detto, per il treno, per l'artiglieria, pei carabinieri, insomma per tutti quegli altri usi, in cui sogliono essere preziosissimi uomini pratici a cavalcare.

Non citerò le nazioni che hanno della cavalleria che serve anche per tempo minore, come la Prussia, che è un caso eccezionale: colà abbondano gli uomini che arrivano ai reggimenti che sanno già cavalcare, sanno già governare un cavallo, ma è a notare che da noi non si tratta di tre anni, ma di cinque; ed io credo che in questi cinque anni si possa avere assolutamente una buona cavalleria: ed io sono oltremodo soddisfatto d'essere così entrato nelle viste del Senato e della Camera dei deputati di avere un'unica ferma per tutti.

Ed anche da questo ne ottiene un vantaggio la cavalleria, perchè prima che esisteva presso di noi questa differenza di ferma tra un'arma e l'altra vi era sempre una grande difficoltà a indurre gli individui ad entrare piuttosto in un'arma che nell'altra; si potevano anche obbligare, ma ci andavano un po' di malincuore; ora che si è tolta questa differenza nella durata della ferma si possono gli iscritti destinare naturalmente pell'arma cui sono più adattati, senza che abbiano rinnescimento di sorta.

Io invito il Senato a mantenere puramente la disposizione che credo sarà per soddisfare e coloro che appartengono alla armata, e le varie popolazioni obbligate a fornire degli uomini.

DELLA MARMORA ALBERTO. Siccome il ministro ha risposto presso a poco nel senso in cui voleva io rispondere al signor senatore Colli, io sarò brevissimo e non abuserò molto a lungo della pazienza del Senato.

Mi limiterò solamente a dire al signor senatore Colli, il quale ha voluto parlare dei soldati di Lutzen e di Bantzen, che precisamente quello che dice di quei soldati prova appunto che per fare un buon servizio in campagna i soldati devono avere una più solida istruzione e una più lunga mora sotto le armi.

Mi ricordo benissimo che a quell'epoca (in cui io faceva parte di quell'armata) i soldati che assistettero i primi giorni alla battaglia si comportarono valorosamente; ma sul finire della campagna costoro che erano stati così buoni, così eroici il primo giorno del fuoco, a poco a poco, perchè non avevano istruzione, perchè non avevano forza fisica, si sono fusi interamente negli ospedali.

Il signor senatore Colli parla di buoni quadri, ed è precisamente perchè vogliamo dei buoni quadri, che richiedesi

maggiore istruzione nel soldato, e così senza una ferma più grande non possiamo fare buoni quadri, sia per avere buoni sotto-ufficiali, sia pure per scegliere anche all'occorrenza quelli di cui abbisogna l'arma dei reali carabinieri.

Io credo sia debito di giustizia di stabilire una ferma sola per tutti quelli che sono colpiti dalla legge.

Il signor ministro ha già risposto su questo punto, ed io non mi dilungo di più sopra questo argomento; e dirò soltanto, che credo che la mora attuale sia giusta, e che non sia così lunga da poter distruggere nel coscritto, e per conseguenza nel soldato, l'amore della famiglia.

Io credo che il soldato che abbia passato il suo tempo fissato attualmente sotto le armi, ritornando nel seno di sua famiglia sia anche forse migliore di quello che era quando ne è uscito.

Farò solo un'altra osservazione: noi altri per la nostra posizione topografica siamo naturalmente destinati ad essere od alleati o nemici di una delle due potenze che ci circondano da vicino.

Queste due potenze hanno un'armata ognuna ben organizzata, e la mora dei soldati, sia nell'Austria che nella Francia, per quanto credo, è maggiore ancora di quella che stiamo per fissare noi altri.

Io credo che se la mora dei soldati, anche di fanteria, fosse fra noi minore, ci sarebbe un grande discapito nella potenza relativa della nostra fanteria.

Io dunque ripeto dicendo che una ferma sola nell'armata sia una cosa giusta, e che la ferma di cinque anni per tutti in servizio attivo sia una cosa convenientissima.

FRANZINI. Anche io premetterò, che avendo il signor ministro detto in gran parte quello che io voleva dire, ed il signor senatore Alberto La Marmora avendo anche aggiunto qualche cosa a questo riguardo, poco mi resterà a dire in proposito. Mi rincresce però di non potere convenire nella opinione dell'amico senatore Colli in quanto al desiderio che avrebbe di portare la ferma della maggior parte della cavalleria ad otto anni. Questo, come tutti sanno, recherebbe certamente un aumento di spese a tale riguardo; perocchè se nei tempi di guerra volessimo poi, come sarebbe necessario, aumentare la nostra cavalleria, bisognerebbe pure poter avere in tempo di pace il necessario, cioè che in tal tempo mantenessimo presso a poco quello che dovremmo mantenere in tempo di guerra, a meno che si volesse adottare che quelli che hanno servito otto anni, servissero poi anche in parte per una riserva: ma ciò è contrario a quanto già si è deciso, cioè di limitare la ferma ad otto anni di servizio. A ciò ha ben rimediato, a mio avviso, la proposizione del Ministero, quella cioè di avere undici contingenti; e qui mi sia permesso di dire che io trovo tale organizzazione migliore di tutte quelle che abbiamo avuto. Divisa in undici contingenti la forza, cinque contingenti restano sotto le armi, e sei, dopo avere servito cinque anni, vanno alle loro case a disposizione per sei anni.

La cavalleria, a questo riguardo, credo che ha ancora un vantaggio maggiore di quello che fu accennato dal signor ministro, cioè se fra i sei contingenti che trovansi alle case loro, che hanno tutti cinque anni di servizio, il signor ministro provvedesse a che si avessero i connotati di tutti coloro che si mostrarono nella ferma permanente di cinque anni i più abili al momento della guerra, potrebbero essere prescelti per entrare in cavalleria, lasciando al treno ed a tutte le altre armi a cui si potrebbe supplire colla cavalleria quelli che sarebbero meno istrutti.

Quanto alla fanteria, in seguito a questa nuova organizza-

zione di undici contingenti, sei rimarrebbero a casa dopo aver passato cinque anni sotto le armi; i cinque che sono ancora in servizio hanno chi i cinque, chi i quattro, i tre, i due, od un anno di servizio. Per avere un'armata disposta ad entrare in campagna, si può scegliere il sesto, il settimo, l'ottavo e nono contingente, con il secondo, il terzo, il quarto che abbiamo sotto le armi: ciò basterà perchè essa sia rispettabile ed abbastanza istruita, mentre che quelli che verrebbero nel primo anno riuniti a quelli che avrebbero 9, 10, 11 anni di servizio, potrebbero, direi, compiere la riserva.

Si dice che questa distribuzione ci lasciò mancare di soldati all'epoca della guerra del 1848. Ma supponiamo anche l'armata ridotta a 40 mila uomini; il contingente sarebbe di 8 mila uomini; cinque contingenti sotto le armi daranno 40 mila uomini; dunque i contingenti alle loro case daranno 48 mila uomini; abbiamo già dunque 88 mila uomini: a questi aggiungendone 15 mila di riserva ne avremo 103 mila; che se a questi aggiungiamo ancora una leva di 20 mila uomini, avremo il numero ancora maggiore.

Signori, mancheranno i danari, ma i soldati non mancheranno di certo. (Si ride)

Soggiungo che il nostro paese, essendo tutto frastagliato, deve essere cura nostra di avere una buona fanteria. La cavalleria, dicono, non potrebbe avere in cinque anni tutta l'istruzione, tutta l'abilità necessaria: dietro quanto ha esposto il ministro della guerra, io non mi arresterò a combattere questa proposizione; ma è sempre vero che è meglio avere una fanteria bene istruita, e così portare il servizio della fanteria a cinque anni, anziché portare quello della cavalleria ad anni otto. Il paese frastagliato, come ho detto, presenta pochi casi dove una cavalleria abbia realmente deciso per la vittoria.

La grande vittoria di Marengo certamente fu una eccezione a questa proposta, e tutti sanno quanto la carica di Kellermann fosse rovinosa alla fanteria nemica.

Ma quando si volesse portare la cavalleria al segno cui si è detto, o che bisognerebbe troppo spendere, od altrimenti noi ci troveremmo nel caso di snervare quella parte dell'armata che forma, direi, la principale difesa.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Les discours faits par les orateurs qui m'ont précédé ne me laissent que peu de chose à dire. Je ne me lève que pour appuyer spécialement l'opinion émise par mon honorable collègue le général Franzini, et tâcher d'obtenir que l'on donne à l'infanterie tous les éléments de force possible, parce que, à mon avis, seule elle peut garantir l'indépendance et la sûreté du pays.

En général, on ne donne pas chez nous assez d'importance à l'arme de l'infanterie; on croit que si elle charge bien son arme et si elle marche au pas, on peut entrer en ligne et combattre; c'est là une grave erreur. Je crois, au contraire, que l'éducation d'un bon fantassin est aussi longue et aussi difficile que celle d'un cavalier; je vais tâcher de vous le démontrer.

Dans la dernière guerre vous avez vu figurer rarement la cavalerie et, quoique excellente, elle n'a pu opérer que par petites fractions; le terrain ne le permettait pas; il était impossible de la faire mouvoir sur une plus grande échelle, inconvenaient que forcément a dû subir aussi notre adversaire.

L'infanterie, au contraire, peut opérer dans toutes les circonstances; elle agit de jour, de nuit, dans tous les lieux, et seule elle suffit à elle-même, pourvu qu'elle soit bien constituée et ait reçu une parfaite instruction. Ne croyez pas que

le fait que je vous signale ne soit arrivé qu'en 1848 et 1849; tous ceux qui nous ont précédé sur les champs de bataille de l'Italie ont eu comme nous l'occasion de constater que l'infanterie est l'arme principale du combat, quoiqu'on ne lui accorde pas toujours l'importance qui lui revient à bon droit.

Notre pays est coupé dans tous les sens par des haies, des fossés, des canaux et par les cours d'eau descendant des Alpes et des Apennins; l'infanterie agit à travers ces obstacles, et avec succès si elle est bonne, tandis que les autres armes deviennent presque secondaires, parce qu'elles ne trouvent point de terrain pour se déployer.

Ce qui nous est arrivé en 1848 et 1849 avait eu lieu également dans les guerres antérieures sur le sol de l'Italie. En 1796 le général Bonaparte franchit les Alpes, et quoiqu'il perde son peu de cavalerie près de Mondovi et qu'il n'ait qu'une artillerie limitée et mal attelée, cependant, confiant dans son excellente infanterie, il réussit à envahir la Lombardie et à se rendre maître d'une grande parties des Etats vénitiens.

M. le général Franzini vous disait que Kellermann à Marengo a opéré une charge heureuse; moi j'ajouterais qu'il a réussi seulement à s'emparer des fuyards que l'artillerie venait d'éparpiller. Mélas avait à Marengo 10,000 cavaliers, tandis que le premier consul ne possédait qu'un quart de cette force dans la dite arme; eh bien, en pivotant en arrière sur sa droite l'armée française fut transportée dans les vignes, et ce mouvement suffit pour paralyser la nombreuse cavalerie autrichienne et donna la victoire à Napoléon.

Je pense, messieurs, que tous nos soins doivent spécialement se porter sur notre infanterie, et, puisque nos finances ne nous permettent pas d'avoir une infanterie permanente, tenons-la au moins sous les armes le plus possible pour pouvoir la perfectionner.

Autrefois nos provinciaux passaient dans l'ordonnance avec répugnance: aujourd'hui, s'ils servent 5 ans, ils se résoudront plus facilement à accepter un grade, nous recruterons dans une sphère plus vaste nos cadres, qui en deviendront meilleurs: ils conserveront et transmettront les bonnes traditions.

L'honorable général Franzini et les autres orateurs ont déjà fait voir qu'antérieurement à 1848 notre cavalerie avait aussi des provinciaux qui ont figuré très-honorablement dans la dernière guerre, quoiqu'à cette époque ils n'eussent que trois ans de service. Le ministre a fait observer que, d'après l'organisation proposée, il y avait un superflu de personnel dans les provinciaux qu'il compte faire passer dans le train des équipages, la *proviande*; supposons que les recrues de cavalerie de l'année soient placées dans les équipages ou dans les autres armes, il nous restera toujours trois contingents ayant 2, 3, 4 ans de service et sept contingents ayant 5 ans de service continu sous les armes, comme vous l'a dit mon honorable collègue. Si la cavalerie est limitée, si elle possède trois ou quatre mille hommes de superflu, on peut enlever ce superflu, en le prenant parmi les cavaliers les moins habiles.

Selon ma manière de voir, une inégalité dans la durée du service ne convient absolument pas; cela ne me semble ni juste, ni rationnel. La dette du recrutement est l'une des charges les plus fortes qui pèsent sur les familles: comment pourrait-on justifier ce fait qu'un homme, parce qu'il est plus grand, plus robuste, passant dans la cavalerie devra servir pendant 6 années, tandis que le fantassin ne servira que 4 ans? Je crois que les citoyens doivent payer le même impôt et supporter les mêmes charges.

Pour ce motif j'appuie vivement le projet ministériel, que déjà j'ai soutenu dans la première discussion qui a eu lieu dans le Sénat, et que le Sénat lui-même a, pour ainsi dire, implicitement accueilli.

FRANZINI. Mi sia lecito dire alcune parole per rispondere al signor generale Bava.

Io non ho citato l'esempio della battaglia di Marengo, ove la cavalleria di Kellermann fece tanti prodigi, per provare che noi abbisogniamo di molta cavalleria. Concedo con lui che la cavalleria austriaca aveva dieci e più mila uomini, ed era di molto superiore alla cavalleria francese, quantunque avesse sperperati nelle vicinanze di Castellazzo e Casale-Cermelli press'a poco tre mila cavalli per far fronte ad un piccolo reggimento di dragoni che si era portato a Castellazzo. Ho citato quest'esempio, o signori, per provarvi che non è solamente l'istruzione della cavalleria e la sua abilità che nelle battaglie decide, ma bensì la buona direzione ed il buon impiego; ed è in questo che Kellermann ha avuto la superiorità sui generali comandanti la cavalleria nemica.

Del resto poi tutti sanno che nel 1848-49 la nostra cavalleria, quantunque avesse 160 provinciali per reggimento, si mostrò tuttavia degnamente, e si mostrerà ancor meglio quando in totale avrà 5 anni di servizio.

Cito ancora un esempio dell'artiglieria a cavallo. A tutti è noto come quest'arma sia distintissima, e dirò a nessuna di tutte le artiglierie europee seconda; essa si è mostrata valorosissima nelle due campagne: tutti sanno in quanti altri lavori sia d'essa occupata; eppure, malgrado ciò, pochi possono desiderare che l'artiglieria a cavallo abbia maggiore istruzione nell'arte di cavalcare.

PRESIDENTE. Io non posso giudicare se l'emendamento od aggiunta che intende fare il signor senatore Colli all'articolo 158 o 159 sia conciliabile coll'articolo 157 che si debbe mettere ai voti, giacchè questo emendamento finora egli non l'ha pronunziato. A me perciò altro non resta che mettere ai voti l'articolo 157, con riserva, ben inteso, che questa votazione non sia d'impedimento all'accoglimento dell'aggiunta che il signor senatore Colli intende fare, e di cui ha testè parlato.

Chi approva perciò l'articolo 157, sorga.

(È approvato.)

« Art. 158. La durata del servizio d'ordinanza è di 8 anni.

« Quella provinciale è di anni 11, e si compie in tempo di pace con 5 anni di servizio sotto le armi e 6 in congedo illimitato. »

COLLI. Se il signor presidente volesse accordarmi la parola, io darei una breve spiegazione.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Io non posso che applaudirmi d'aver chiesta la parola la prima volta, poichè con ciò ho dato luogo alla luminosa discussione che voi avete sentita; mi dispiace però che la mia proposizione, o la mia intenzione piuttosto, non sia stata ben interpretata.

Sarebbe cosa lunghissima il rispondere a tutti gli oratori che hanno parlato; perciò, per non abusare del Senato, se egli me lo concede, io dirò due parole per rettificare la questione.

L'onorevole relatore ha detto che i soldati i quali avrebbero scontata una ferma di 8 anni non avrebbero potuto, rientrando alle loro case, avere il mezzo di vivere. Io credo anzi che questi soldati trovino largo compenso al sacrificio di stare 8 anni sotto le bandiere nell'imparare un'utile professione. Si osserva che quasi tutti i soldati di cavalleria finita la loro ferma diventano ottimi cocchieri e disimpegnano altre

fuzioni molto lucrative. E ciò basta per rispondere a questa osservazione.

Ha ancora osservato l'onorevole nostro relatore che la spesa si troverebbe aumentata. Io non posso capire come la dimora di 8 anni sotto le bandiere di un soldato costi più che la dimora di 5 anni di un soldato, il quale ha per successore un altro che rimane altri 3 anni.

Saranno infine sempre otto anni di paga che costerà al Governo, anzi io credo che quel rinnovellare spesso sia un accrescere ognora più la spesa.

Ha poi detto che la Commissione aveva avuto per iscopo principale di conciliare le opinioni; ora io credo di dover rinunziare alla proposizione che voleva fare, ma però osserverò al Senato che essa non conteneva nulla che fosse in opposizione colla legge, e consisteva soltanto a provvedere ad un bisogno e a dare al Governo la facoltà di potervi rimediare ove l'avesse scorto; e se il Senato volesse permettermi di leggere, solo per pura soddisfazione, l'aggiunta che io proponeva, vedrebbe che essa non era niente in opposizione colla legge. Avrebbe dovuto essere collocata dopo il secondo paragrafo dell'articolo 159.

Il secondo paragrafo è così concepito:

« È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni 8 continui gli altri militari. »

Ecco l'aggiunta che io qui avrei fatta:

« È parimenti in facoltà del Governo di destinare alla ferma di anni 8 il numero d'uomini che sarà necessario all'arma della cavalleria ed a quella dell'artiglieria. Questi saranno scelti in ogni reggimento fra i numeri meno elevati. »

Era dunque una semplice facoltà accordata al Governo per rimediare al bisogno d'uomini d'ordinanza nei reggimenti di cavalleria, ove se ne fosse riconosciuta la necessità.

Il signor ministro ha detto che un minor tempo basterebbe ora a perfezionare l'istruzione della cavalleria. Egli rammenta certo con orgoglio ciò che ha fatto mentre comandava una batteria d'artiglieria a cavallo, ma non sempre si fanno le stesse cose da tutti gli uomini ed in tutti i luoghi. Ha osservato con ragione che ora il numero dei locali per istruire nel tempo d'inverno è moltiplicato; ma credo però che di rado si troveranno riuniti tanti mezzi di facilitare l'istruzione come si trovano alla Venaria Reale.

Mi dispiace poi che il mio amico senatore Alberto La Marmora abbia creduto che io volessi portare qualche cambiamento alla ferma della fanteria. Io riconosco che la fanteria è l'arma principale, che tutte le altre non sono che accessorie, che nulla può tener luogo di una buona fanteria. Se aveva parlato di prodigi fatti da una giovine fanteria in circostanze alle quali egli ha preso una parte gloriosa, certamente non era per biasimare la ferma di 5 anni o di 4, come ho sentito che il signor ministro era disposto ad ammettere per la nostra fanteria.

Il generale Frazzini ha riconosciuto che certamente soldati che avessero 8 anni sarebbero migliori dei soldati che non ne hanno che 5, o almeno non ne hanno in gran parte che 2 o 3, ma egli temeva pure che questo cagionasse un aumento di spese; e qui replico ciò che ho già detto riguardo alle osservazioni dell'onorevole relatore, che non vi sarebbe aumento di spesa, perchè io non intenderei in verun modo di accrescere il numero dei soldati di cavalleria, soltanto crederci che potesse essere utile che, invece di rimanero solo 5 anni sotto le bandiere, ne rimanessero 8. Sicuramente questo cambiamento produrrebbe una diminuzione nel numero d'uomini applicati a sei contingenti in congedo illimitato, ma io credo che, nonostante questa diminuzione (la quale

non sarebbe ragguardevole, perchè io non ho parlato già di far sì che tutti i soldati dei reggimenti di cavalleria fossero di servizio d'ordinanza, ma solo una parte più ragguardevole di quello che non lo sarà), credo, dico, che, nonostante questa diminuzione, il numero degli uomini che concorrerebbero a formare i sei contingenti in congedo illimitato sarebbe bastante ai servizi ai quali si propone il Ministero di consacrarli, vale a dire ai bisogni che potrebbero nascere in tempo di guerra per l'artiglieria o per il treno.

Dopo tutte queste considerazioni ritiro la proposizione che aveva creduto di dover sottomettere al Senato.

PRESIDENTE. Accordo la parola al generale Franzini, pregandolo però di notare che il generale Colli ha ritirata la sua proposizione, e per conseguenza lo svolgimento di nuove dottrine potrebbe essere utile, ma non necessario.

FRANZINI. Non intendo dire che due sole parole in risposta al signor generale Colli.

Egli asserisce che non c'è differenza nella spesa mantenendo sotto le armi in tempo di pace quel quantitativo di cavalleria anzi che farlo passare per uno, due, tre, quattro, cinque o sei contingenti. Ciò che io aveva voluto dire si era che, quand'anche tutti i soldati di cavalleria avessero una ferma permanente di 8 anni, certamente non costerebbero di più di quello che costano annualmente i vari reggimenti di cavalleria, perchè c'è sempre quel numero; ma in tale maniera noi ci priveremmo del mezzo di avere una riserva, perchè quando questi hanno impiegati i loro 8 anni ne sarebbero assolutamente congedati, nè saprei dove trovare una riserva per il tempo in cui è necessaria maggior forza, cioè per il tempo di guerra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 158.

Chi lo adotta, si alzi.

(Il Senato adotta.)

FRANZINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 159?

FRANZINI. No, è sulla conseguenza di quest'articolo, come dissi l'altro giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Signori senatori, la decisione ora presa da Senato di fissare a 5 anni la durata della ferma permanente sotto le armi seguita da 6 anni in congedo illimitato poi soldati di ogni arma m'impone il dovere d'insistere nuovamente sulle misure che nel 1852 io provocava presso il Senato onde mitigare in parte il rigore della sorte che colpisce l'iscritto nella leva obbligandolo al servizio anzidetto. Se il servizio permanente sotto le armi era gravoso per le famiglie dei nullatenenti, alle quali la sorte toglieva ordinariamente il più utile mezzo di sostentamento per lo spazio di 14 mesi, egli è indubitabile che molto più gravosa debba farsi la sottrazione di quella famiglia quando, escluso anche il pericolo di morte, l'assenza dei loro membri più utili per la loro sussistenza venga protratta a 5 anni; che se l'obbedienza alla legge, tanto endemica nel cuore di ogni piemontese, lo induceva piegarsi al sacrificio molto minore pel sovrano e per la patria, e sia pur detto non senza lamenti e disgusto, questi non potranno che farsi molto maggiori coll'aumento che la legge loro impone della ferma permanente sotto le armi.

Questo maggior sacrificio è prescritto dalla legge, mi si dirà, pel benessere della nazione stessa sotto vari rapporti; ma mi sembra che se la legge trova necessario questo sacrificio, essa deve cercare a menomare per quanto possibile la troppo forte differenza che la sorte reca fra i destinati al servizio militare e quelli che da questo ella esenta; la classe dei nullatenenti è quella che più soffre del rigore della sorte, e

così mi sembra più equo ed umano il procurarle ogni maggior sollievo. Il ricco ed ogni possidente di fortuna sino ad un certo grado deve concorrervi, nè credo che il loro sacrificio sia così grande nel far sì che al ritorno della ferma permanente sotto le armi il militare nullatenente possa arrecare alla sua povera famiglia un sussidio di qualche entità che valga a compensarla in parte della perdita prodotta dalla sua assenza.

Senza lungamente riesporvi quanto a questo riguardo io ebbi l'onore di proporre nel 1851, io mi riassumerò accennando i mezzi che io credeva i più adatti a questo scopo filantropico.

La legge dovrebbe determinare:

1° Che tutti quelli che amano di essere esonerati dal servizio militare debbano dichiararlo prima dell'estrazione, e versare al regio erario quella somma che annualmente sarà previamente determinata;

2° Che tutti quelli colpiti dalla sorte e che per difetti, infermità o per altre circostanze venissero esentati dietro il prescritto dalla legge, siano astretti a versare nel regio erario l'equivalente delle imposizioni alle quali è sottoposta la famiglia.

Il Parlamento deciderà il limite dell'ammontare delle imposizioni dietro il quale la famiglia sarà esente da tale sborso;

3° Tutti gli iscritti che dalla sorte verrebbero liberati dal servizio militare saranno tenuti a versare al regio erario la somma equivalente alla metà delle imposte alle quali la sua famiglia sarà obbligata; il Parlamento deciderà pure del limite di questa imposta, sino al quale la famiglia potrà essere esonerata da questa sovvenzione.

Coll'ammontare di tutte queste retribuzioni io penso che il Governo sarà a segno di poter sovvenire ai militari nullatenenti reduci dalla ferma permanente sotto le armi una somma discreta che valga a compensare in parte la loro famiglia dei danni sofferti; forse avvanzerà di che dar mezzo al ministro di guerra a provvedere alla spesa che potrebbe necessitare la prima istruzione dei contingenti della seconda categoria, che in tal modo costituirebbe più utilmente una parte della riserva.

Visto l'urgenza della legge proposta dal Ministero, io mi sarei astenuto per ora dal proporre queste mutazioni alla legge, ma se per le mutazioni proposte dall'ufficio centrale l'adozione di questa legge dovesse essere protratta nel suo effetto al 1855, io propongo al Senato che inviti il ministro di guerra a proporre, se non i mezzi che ho avuto l'onore di esporre, almeno altri atti ad indennizzare le famiglie nullatenenti dei sacrifici cagionati ad esse dal servizio militare dei loro membri.

Io porto fedé che ogni misura a questo riguardo non può a meno di essere considerata come un vero progresso al quale si debba filantropicamente aspirare.

PRESIDENTE. Non è stata certamente intenzione dell'onorevole senatore Franzini d'invitare il Senato ad entrare in discussione sulle proposizioni da lui fatte che hanno tanta gravità e che possono aver tante conseguenze. Io credo che egli non ha altro intendimento che quello d'indirizzare al ministro della guerra consigli, perchè nella sua saviezza veda se sia il caso in altri tempi, in altra legge di tenerne conto.

Io dunque passo a provocare la votazione dell'articolo 159 che prima leggerò:

« Art. 159. Gli individui in servizio provinciale promossi sott'ufficiali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli 8 anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

« È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari. »

(È approvato.)

« Art. 160. Gli allievi carabinieri nel fare passaggio a carabinieri reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di veterinaria onde impraticarsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincerà dal giorno del passaggio o dell'ammissione, cessando però l'obbligo di terminare la prima. »

(È approvato.)

« Art. 161. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 162. Gli ommessi e i renitenti di cui agli articoli 168 e 175 e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 170, 171, 172 e 175 non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo e soprappiù di quello stabilito all'articolo 158, senza che per id venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 163. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal ministro della guerra. »

« Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata. »

(È approvato.)

« Art. 164. Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma. »

(È approvato.)

« Art. 165. Gli iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima che sia giunto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

A tale articolo si riferisce l'aggiunta che la Commissione proponeva nel discutere l'articolo 140: essa è così concepita:

« Essi potranno per due anni dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come surrogati ordinari o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni 26. »

Il ministro della guerra proponeva ieri che il termine di due anni sia ridotto ad un solo; alla quale proposta non aderiva la Commissione. Intanto parmi che niente osti a che l'articolo 165 sia messo a' voti indipendentemente da questa aggiunta.

Chi approva l'articolo 165, voglia sorgere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho chiesto la parola per fare una piccola aggiunta a motivo che in altro modo, come è espresso l'articolo, potrebbesi interpretare in guisa che il Governo avesse a sua disposizione, non cinque,

ma quattro sole classi. Io sarei dunque per proporre quanto segue:

« Gli iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima giunto l'anno successivo a quello nel cui periodo, ecc. (Vedi sopra)

PRESIDENTE. La proposta sua sarebbe di aggiungere le parole: l'anno successivo a quello, ecc.

COLLA, relatore. Si proporrebbe di evitare un inconveniente facendone nascere un altro. L'intenzione era di dire: e non chiamati in servizio prima che sia scaduto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro.

Bisognerebbe dunque dire: prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, ecc.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha difficoltà di accettare queste modificazioni?

LA MARMORA, ministro della guerra. Approvo pienamente. L'essenziale era quello di levare la parola giunto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 165 con questo emendamento: invece di dire sia giunto, si dica sia terminato.

Ora viene l'aggiunta. (Vedi sopra)

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Io non capisco molto lo spirito di quest'aggiunta. Però io mi restringo a dire che se non si accorda due anni dopo i cinque di aspettativa permanente a quelli di seconda categoria, non so che servizio ci farà il ministro della guerra. Io vedo che se non accorda che un anno, circostanze particolari di famiglia forse non avrebbero spinto quegli individui a chiedere di rimpiazzare in linea ordinaria. Parmi che non dovrebbe costar tanto al ministro di accettare quest'aggiunta, la quale metterebbe coloro che hanno aspettato cinque anni alle loro case nella circostanza di poter profittare anche essi della fortuna di poter rimpiazzare.

LA MARMORA, ministro della guerra. Due sono i motivi per cui mantengo ferma la proposta di un anno solo.

Il primo si è che nella legge ci vuole, per quanto è possibile, uniformità.

Ora noi abbiamo stabilito per coloro che hanno ultimato la loro ferma, che hanno passato otto anni in servizio attivo, abbiamo stabilito, dico, un anno solo.

Il secondo motivo è questo: vorremo noi favorire gli individui che non hanno ancor prestato servizio di sorta più che quelli che hanno prestato un servizio di otto anni?

Mi pare che se ci ha da essere un favore, esso deve essere a preferenza per coloro che hanno già servito. Ma colui che appartiene alla seconda categoria ha già il vantaggio, se vuole, di entrare nella prima categoria, il che vuol dire che ha la facoltà di entrare subito sotto le armi dopo che è già rimasto cinque anni a casa sua senza manifestare questa vocazione.

Ma se si vuole lasciare due anni per aspettare che abbia questa vocazione, temo grandemente che con questo non avremo che degli individui di cattiva condotta o poco disposti; avremo di quei vagabondi che dopo avere tentato tutti i mestieri, tenderanno anche quello delle armi, ed è appunto siffatta gente che io faccio il possibile per allontanare dalle file dell'armata.

Io credo dunque che non dobbiamo fare un vantaggio a coloro che non hanno ancora prestato servizio di sorta, mentre non se ne fa agli individui che hanno già otto anni di servizio.

In conseguenza io prego caldamente il Senato ad accogliere il mio emendamento.

FRANZENI. Il signor ministro dice che resta in facoltà a coloro che sono in seconda categoria di andare sotto le armi. Ma questo non è un grande vantaggio; il vantaggio è di poter surrogare, di poter sovvenire, direi, in qualche modo alla propria famiglia guadagnando una somma e andando per cambio militare.

Aggiungerò poi essere a tutti noto con quanta difficoltà si ottengono ora questi surroganti ordinari, e però sottraendo 3000 uomini all'anno cui sia negata questa facoltà, ed almeno accordandola loro solamente per un anno successivo alla ferma di aspettativa, sarebbe aumentare di troppo, come infatti se ne vede dall'esperienza, queste difficoltà di trovare surroganti militari.

PRESIDENTE. Postochè il ministro della guerra rinnova la proposizione ieri fatta di ridurre agli iscritti di seconda categoria il favore ad un solo anno invece di due, come proponeva la Commissione, io debbo provocare il voto del Senato su questa riduzione.

Chi crede che basti un anno di favore per gli iscritti di seconda categoria, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta con questo emendamento.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 165.

(È approvato.)

« Art. 166. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, legge:

« Art. 167. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 168 nei casi che vi sono specificati. »

(È approvato.)

« Art. 168. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire due mila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Il giovane ommesso che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata. »

(È approvato.)

« Art. 169. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione. »

(È approvato.)

« Art. 170. La frode negli scambi di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 171. Gli iscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

« Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 172. Gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal

servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena sono assentati.

« I medici, chirurghi, flebotomi e speciali che siansi resi complici di questo reato, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire due mila.

« Gli iscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa. »

(È approvato.)

« Art. 173. L'iscritto designato per far parte del contingente che senza legittimo motivo non si presenta all'assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

« La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degli intendenti, in ciascun capoluogo di provincia, e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 174. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dall'intendente della provincia, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 175 e 176.

« L'intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti, e quelli che si presentano spontaneamente. »

(È approvato.)

« Art. 175. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

« Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 176. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati da un medico o chirurgo in presenza dell'intendente e del comandante militare della provincia, e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono assentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

« Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di leva della provincia nella sua prima seduta. »

(È approvato.)

« Art. 177. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

« La stessa pena si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'assento d'un iscritto designato.

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire due mila. »

(È approvato.)

« Art. 178. I reati d'omissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione. »

(È approvato.)

« Art. 179. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni, »

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

« Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata. »

(È approvato.)

« Art. 180. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito, come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(È approvato.)

« Art. 181. Il sott'uffiziale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima di aver compiuta l'età d'anni 26, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato e destinato a servizio continuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze, in un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 182. In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si debbe applicare ai reati relativi alla leva. »

« Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 183. Le disposizioni contemplate all'articolo 108 saranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 184. I militari in servizio provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo, previo assentamento dei conti coll'amministrazione del corpo. »

(È approvato.)

« Art. 185. La ferma d'ogni altro militare in servizio provinciale è retta dalle disposizioni della presente legge. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Vi sarebbe qui una piccola aggiunta a fare.

Il Senato sa che finora nel battaglione real navi, il quale è alimentato anche della leva di terra, non vi erano per lo passato dei provinciali: già da due anni facciamo passare degli individui in congedo illimitato per far posto agli altri, dunque anche quelli devono essere contemplati in questa legge; se la disposizione dell'articolo 185 non si riferisce anche a quelli che sono in congedo illimitato in generale, potrebbero questi esserne esenti, e due anni scorsi da essi in congedo illimitato, invece di corrispondere ad un solo anno di ordinanza, come è stabilito per tutti gli altri, corri-

sponderebbero a due anni d'ordinanza; di modo che per assimilarlo in tutto e per tutto a quelli dell'armata di terra sarebbe necessario di far questa piccola aggiunta; attualmente in servizio provinciale od altrimenti in congedo illimitato.

COLLA, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. L'articolo 185 sarebbe dunque così concepito:

« La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale od altrimenti in congedo illimitato è retta dalle disposizioni della presente legge. »

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

Le disposizioni contenute nel successivo articolo 186 sono quelle che già il Senato trasportò all'articolo secondo della legge, ma in questo luogo dovrebbe inserirsi la disposizione transitoria relativa ai Fratelli della dottrina cristiana, riguardo ai quali la proposizione della Commissione sarebbe di aggiungere un articolo così concepito:

« Gli iscritti che al momento della loro chiamata alla leva appartengono ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate all'istruzione del popolo, o facciano risultare di esservi stati iscritti prima di gennaio 1853, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità ai regolamenti vigenti nel tempo della loro ammissione in quelle corporazioni. »

Ieri il ministro di grazia e giustizia ha proposto di dire: prima del marzo 1852, invece di prima di gennaio 1853. ...

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Io nella tornata di ieri mi era riservato di addurre i motivi del mio voto; ma dal momento che la Commissione ha dichiarato che non dissentiva di aderire al medesimo, e che di più ella stessa ha indicato le ragioni che provano la convenienza di tale modificazione, io non dirò più altro, salvo che siavi qualche oratore che intenda di opporsi a ciò; in tal caso io mi riservo di rispondere.

DI CASTAGNETO. Io sono lontano, o signori, dal dire che un voto espresso in quest'aula non possa essere ritrattato, ma porto tuttavia opinione che senza un concorso di gravi circostanze, senza preponderanti motivi non debba il Senato rivenire sopra una sua deliberazione, onde evitare anche il sospetto di mutabilità in un alto potere legislativo.

Ora nè l'uno, nè l'altro di questi estremi io li trovo in questo caso per togliere il favore che era stato concesso colla precedente disposizione.

Io, o signori, ho riletto tutti i motivi ampiamente e luminosamente sviluppati in occasione della precedente discussione sia dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, sia ancora da illustri nostri colleghi, i quali presero la parola in quella circostanza.

L'iniziativa di quella proposta nacque dal nostro ufficio centrale, ed il Senato l'ha accolta con soddisfazione come un principio di moralità per l'educazione religiosa di una classe povera ed interessante.

Questi motivi io non li trovo necessariamente cessati. Che più? li dichiara non cessati lo stesso relatore dell'ufficio centrale nella sua elaborata relazione. Io, o signori, ardrei anche di dire di più: ardrei dire che i motivi sono sì veramente confermati ed aumentati.

Il beneficio, o signori, delle nostre libertà, come tutte le istituzioni umane, se porta frutti preziosi, porta pure degli inconvenienti, dei quali è giusto di andare al riparo. Nessuno di voi, o signori, ignora come la stampa, che gode di piena

libertà fra noi, molte volte sen serve in una misura anche troppo larga. Voi vedete, e nessuno lo può ignorare, come, non la stampa sola, ma anche gli altri mezzi che concorrono alla pubblicità, la pittura intendo e la scultura, eccedono pur troppo nell'uso della libertà loro concessa.

Basta uscire nei centri più frequentati della nostra capitale per vedere esposti al pubblico oggetti artistici, i quali, dico, non solamente offendono il buon costume, ma trascorrono fino al cinismo. Adunque io credo che quando le libertà producono tali pericoli sia dovere del Governo di porre accanto al male anche il rimedio. Io penso, o signori, che il dovere di un Governo non debba limitarsi alla sola sorveglianza civile od al reggimento materiale e politico della nazione, ma che a lui anche corre l'obbligo di curare il ben essere morale e religioso dei cittadini, ed io credo che sarebbe male e male assai grave se esso si astenesse, direi quasi *coll'armi in spalla*, allo spettacolo di una demoralizzazione crescente che minaccia di sopraffare la nazione. Ora pertanto queste corporazioni, come fu da tutti riconosciuto, sono un intermezzo appunto per cautelare il popolo contro le pericolose dottrine che potrebbero alle volte agli incauti produrre degli effetti molto funesti.

La statistica delle scuole dirette dalle corporazioni religiose, che voi avete sott'occhio, e che fu accennata nella relazione, dimostra il numero anche riguardevole dei discepoli che frequentano con molta soddisfazione queste scuole. Segnatamente nella Savoia io ho raccolto la notizia di quanto succede qui in Torino, e mi risulta che sono oltre i 1000 gli adulti e gli apprendisti che frequentano le scuole serali con profitto materiale e morale di questa parte della popolazione, e che possono appena i maestri bastare alle numerose domande che di continuo si presentano.

Quindi a fronte di tali riflessi, mi credo fondato a dire che non vi è un cambiamento di circostanze che possa motivare la ritrattazione del voto che il Senato aveva emesso nell'anno scorso. Non verificandosi pertanto nuove circostanze, dovrebbero almeno esistere motivi preponderanti, perchè questo cambiamento debba aver luogo. Il motivo principale, il vero motivo toccato dal relatore, è il desiderato accordo tra i poteri dello Stato.

Signori, il mio rispetto per l'altra parte del Parlamento, il mio desiderio di accordo fra i poteri dello Stato, supera d'assai quanto io possa colle parole esprimere. Quindi a quest'osservazione gravissima in sè stessa io non posso che contrapporre un'altra ugualmente grave, cioè l'interesse delle nostre libere istituzioni. Lo spirito delle istituzioni nostre è tale che i poteri siano equilibrati in modo che tanto l'accordo come la divergenza delle opinioni tra l'uno e l'altro potere debba condurre allo stesso scopo, cioè ad adottare quelle determinazioni che meglio conducono all'universale bene della nazione. Io credo che molto meglio colla libertà, con cui ciascuno dei poteri dee funzionare nella sua sfera, si possa conseguire lo scopo voluto dallo Statuto senza che ne resti turbato perciò il desiderato accordo.

Il perchè, o signori, non trovando io nuove circostanze, nè motivi preponderanti per rinvenire sopra le deliberazioni già prese, non saprei scostarmi dal tenore della disposizione che fu allora sanzionata dal Senato. Solo io mi permetterei di fare una modificazione ad esempio di quanto venne adottato dal Senato nella deliberazione di ieri relativa agli alunni del clero cattolico; cioè io proporrei un emendamento in senso di fissare il numero degli individui che sarebbero esenti dalla leva nelle corporazioni religiose addette all'insegnamento.

E siccome dalla discussione che si era elevata nell'anno scorso, e dai documenti che si tengono sott'occhio, pare il numero di questi alunni non ecceda, o sia anche un poco al disotto del numero 10, io mi faccio a proporre in via di emendamento una disposizione la quale accordi l'esenzione per 10 od 8 degli individui addetti alle corporazioni insegnanti, e mi pare che ciò possa compiere lo scopo che il Senato si era proposto nella sua precedente deliberazione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non ho male compreso il senso delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagneto, le medesime sono dirette ad introdurre in questo progetto di legge quella stessa disposizione che già era stata sanzionata dal Senato allorchè questo progetto fu discusso, cioè una dispensa assoluta e definitiva a favore dei membri delle corporazioni religiose da esso lui indicate.

Se l'onorevole preopinante avesse fatta questa proposta allorchè era il luogo di discutere tale argomento, cioè quando si trattava delle dispense, il Ministero non avrebbe avuto alcuna difficoltà di entrare in siffatta discussione e combattere la proposta.

Ma ora che il Senato ha già stabilito quali debbono essere le dispense, e fra queste, dietro la proposta della Commissione, fu tolta quella che riguardava i membri delle corporazioni religiose addette all'insegnamento, io credo che non ne sia più il caso.

Il Senato ha già giudicata la questione attuale, la quale ora non può svolgersi salvo che sopra una disposizione transitoria, e in questo senso la Commissione propose l'articolo 186. Se, come vuole il senatore Di Castagneto, quest'articolo si dovesse recitare che ne seguirebbe? Ne seguirebbe che nemmeno avrebbe luogo quella esenzione che la Commissione propose in favore dei membri delle corporazioni religiose, alla quale proposta il Ministero, sotto la modificazione che ho accennato, ha acconsentito.

Mi pare quindi che prima di tutto debba essere posta ai voti la questione pregiudiziale. Se il Senato non crede che sia già pregiudicata la questione, allora sarà il caso di parlare sulla proposizione fatta dal senatore Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io non dico di non voler accettare questo articolo quando non si possa avere la esenzione a cui ottenere miravano le mie parole.

In occasione dell'articolo delle dispense l'illustre maresciallo si era alzato appunto per parlare relativamente ai Fratelli delle scuole cristiane, e allora si disse che la sede di questa discussione sarebbe stata nell'articolo 181. Io non ho insistito, perchè siccome nell'anno precedente la disposizione era stata messa per aggiunta ad un articolo, ho pensato che sopra questa proposta si volesse che fosse riservato di poter entrare in discussione e di proporre un'aggiunta all'articolo 101. Se ho errato, sicuramente non fu per mancanza di desiderio a sostenere questa opinione.

Intanto quando il Senato giudichi che non si possa più venire a proporre un'aggiunta al citato articolo, sicuramente io non posso che risolvermi a votare per la disposizione contenuta in questo articolo 186.

PRESIDENTE. A lume del Senato debbo ricordargli il corso che ha avuto questa discussione: allorchè si giunse all'articolo 101 che fu approvato, io indicava al Senato che, secondo il parere della Commissione, era questo il luogo in cui doveva scegliersi, o fra la riproduzione dell'articolo adottato nel primitivo progetto del Senato, o la disposizione transitoria alla quale inclinava la Commissione, e la quale era stata anche quasi interamente accolta dal Ministero.

Il Senato allora mostrò inclinazione a passar oltre. Questo passar oltre è un tacito abbandono che allora fece il Senato della riproduzione dell'antico articolo.

Dimodochè io credo che se non si provoca una ritrattazione, per così dire, del voto allora dato dal Senato, in questo momento non vi è più luogo a discutere altro che la disposizione transitoria.

La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Je pense que M. le président se rappellerà que je me suis levé hier pour prendre la parole au sujet des Ignorantelli; M. le président m'a dit que si j'avais des observations à faire relativement à cette question, je forais mieux d'attendre, parce qu'il y avait à la fin de la loi un article concernant les Frères de la doctrine chrétienne. J'ai attendu jusqu'à présent. L'honorable sénateur De Castagneto ayant pris la parole et mis en avant à peu près toutes les raisons qui me semblent utiles, je me suis tu; cependant, je me suis rappelé, je vous rappelle à vous-même, M. le président, que vous m'aviez dit d'attendre; M. le rapporteur de la Commission m'avait dit à peu près la même chose.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta un momento. Sono io che ho detto ieri al maresciallo Della Torre di attendere, e debbo giustificare le mie parole. Quando io invitai il maresciallo Della Torre a riservare ad altro luogo la discussione appartenente ai Fratelli della dottrina cristiana, eravamo all'articolo 97 della legge in cui si parlava delle esenzioni degli alunni in carriera ecclesiastica. Allora il maresciallo voleva parlare anche riguardo ai Fratelli della dottrina cristiana, ed io gli dissi che la discussione per questa disposizione transitoria era riservata al fine della legge.

Ma quando poi fummo all'articolo 101, nel quale la Commissione aveva esternato il suo giudizio sopra la preferenza da darsi all'antico articolo definitivo o al novello transitorio, io rammentai al Senato lo stato della questione ed esso passò oltre.

Con ciò diede a vedere che preferiva la disposizione transitoria alla definitiva.

Questo ho dovuto dire, per far riconoscere che non v'è contraddizione tra ciò che ho risposto al maresciallo Della Torre e quanto oggigiorno sono in dovere di rappresentare al Senato.

DELLA TORRE. Nous sommes accoutumés à voir que notre président est toujours très-clair, très-juste, très-vrai dans tout ce qu'il dit. Mais je ferai remarquer que l'on m'a parlé d'un article spécial pour les Frères de la doctrine chrétienne. Je n'ai plus entendu parler des Frères, et ils sont nommés dans les dispositions transitoires. J'ai attendu vainement l'article qui avait été promis; je me serais levé si l'honorable De Castagneto n'avait parlé sur ce sujet beaucoup mieux que je ne l'aurais fait moi-même; je crois que l'on ne peut pas être ce débat en disant qu'il y a une décision du Sénat; j'aurais combattu, j'aurais été battu; mais je n'ai pu combattre, on m'a dit: ce n'est pas là le champ de bataille.

DE CARDENAS. Io intendeva parlare in proposito di quanto si disse, che cioè la questione che ora si agita sia di già pregiudicata dalla votazione del Senato.

L'osservazione che fa il signor presidente di doversi la medesima riguardare come implicitamente giudicata quando si disse di passar oltre, mi ravvede della mia opinione, poichè al mio orecchio le sue parole avevano significato di aspettare a discuterò la cosa un'altra volta.

Per conseguenza, essendo stabilito che è cosa giudicata, io

non farò più parola in proposito e solo farò una osservazione, cioè che dai precedenti del Senato risulta non essere mai rinvenuto sopra di un articolo sul quale avesse già pronunciato, ma essersi sempre riservata la facoltà di fare delle aggiunte anche dopo votato l'articolo. Nel caso pratico sarebbe un'aggiunta proposta dall'onorevole nostro collega senatore Castagneto all'articolo 97 che si dovrebbe ora non mettere in votazione, se cosa già giudicata, sul che io mi astengo da osservazioni; ma dico però che a me pareva non si fosse ancora pronunciato un definitivo giudizio.

PRESIDENTE. Se l'aspetto che vuole darci alla proposizione dal senatore Castagneto è solamente un'aggiunta all'articolo già votato... farò osservare che la disciplina del Senato è questa....

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La disciplina del Senato è questa, che anche ad una legge votata si possono fare aggiunte, purchè però non involvano contraddizione con ciò che si è già votato.

Ora il voto che ho annunziato del Senato è un voto tacito e non espresso; perchè non si è punto disapprovato l'antico progetto adottato nell'altro anno, ma si è soltanto preferito, a mio credere, la discussione sull'articolo transitorio, a quella sull'articolo definitivo. Io dunque debbo, dopo che darò la parola al relatore della Commissione, interrogare il Senato se intenda di permettere di aprire la via ad un'aggiunta la quale avrà la sua sede nell'articolo 101.

La parola è al senatore Colla.

COLLA, relatore. Prendo la parola per un fatto che potrebbe dirsi quasi personale; ed è per dire che non ci è stata sorpresa in questa discussione. Allorquando è venuto in discussione l'articolo 101, io mi alzai e dissi che era precisamente come alinea di quest'articolo, che era scritta la disposizione relativa alle corporazioni religiose e dedicate al pubblico insegnamento; e di più aggiunsi essere necessario che il signor ministro spiegasse, se accettava o non la disposizione transitoria, mentre se questa non fosse stata accettata dal Ministero sarebbe stato il caso di ripetere qui l'articolo concernente le corporazioni religiose; forse alcuni dei membri, i quali tengono a far rispettare i diritti acquistati, o almeno le obbligazioni che si contrassero sotto la fede della promessa che si era fatta per determinazione di re Carlo Alberto, non avrebbero dato il loro voto per sopprimere dispense, se non fosse accettato l'emendamento proposto dalla Commissione coll'articolo transitorio.

Il Ministero accettò la disposizione transitoria, solo propose di cambiare la data dell'epoca da cui deve sortire il suo effetto. Quindi non si è passata silenziosamente, nè in modo da poter indurre in inganno chicchessia; questa è una delle cose sulla quale intendeva di difendersi il relatore, e mi sarà permesso di parlare della persona mia in un caso di tal fatta.

L'altra concerne l'osservazione fattasi dal senatore Di Castagneto, che la Commissione avesse proposto al Senato di ritrattare ciò che ha creduto bene di adottare altra volta, e che io non abbia saputo a questo riguardo addurre altre ragioni che quelle dell'amore della concordia; io nego il fatto intero.

Nè dalla Commissione, nè da me si è proposto al Senato di ritrattare ciò che ha adottato altra volta in favore delle corporazioni religiose, le quali si danno al pubblico insegnamento; essa non ha fatto una legge compiuta nella sua relazione, solo ho osservato che siccome i Fratelli delle scuole cristiane, e così quelli delle altre corporazioni, non sono veramente religiosi, nel senso però che non sono corporazioni

che aspirano al sacerdozio, ma sono da considerarsi, e furono già considerati in quel progetto come insegnanti, così sembrasse che alla legge sull'insegnamento meglio appartenesse di vedere, se nell'interesse del pubblico insegnamento convenisse o non di mantenere l'esenzione a favore dei Fratelli delle scuole cristiane, e di estendere lo stesso favore anche ad altri.

La Commissione fu ben lontana dal proporre cosa alcuna che inducesse il Senato a ritrattare la favorevole testimonianza che ha reso nella prima discussione ai Fratelli delle scuole cristiane, e che il relatore ha validamente appoggiato nella sua relazione.

Non è poi vero che il solo motivo addotto dalla Commissione sia stato quello dell'amore della concordia, amore sicuramente che deve avere il più gran peso presso di noi, amore che ha avuto molta forza sull'animo della Commissione, ma essa non si è limitata a questo solo motivo, addusse ancora quello che nella legge sull'insegnamento, la quale è prossima ad esser proposta, chiunque voglia, o creda che veramente sia utile al pubblico insegnamento la conservazione del privilegio a favore delle corporazioni religiose che vi si dedicano, avrà campo di sviluppare le sue ragioni e proporre una tale dispensa, la quale potrà ancora essere accettata; intanto però la disposizione transitoria, di cui ora si tratta, provvederebbe pel momento in modo sufficiente.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETO. Il rendiconto farà veder chiaramente se io ho voluto dar taccia alla Commissione di consigliare al Senato di ritrattare il suo voto. Io non ho fatto che argomentare d'appresso i risultati della relazione stessa. Credo che un senatore quando prende per base la relazione, e ne deduce le conseguenze che derivano dalla relazione medesima, non possa venir imputato di aver voluto dar colpa alla Commissione.

Poi l'onorevole senatore Colla si lagnava contro il rimprovero di sorpresa. Questa parola non fu mai pronunciata: io credo che la sola cosa che si possa dir qui si è che vi fu equivoco nell'intelligenza chiara e precisa delle parole del degnissimo nostro signor presidente nello stabilire la discussione all'articolo 186 che da alcuni di noi furono interpretate come se si potesse ristabilire la discussione.

Ora sento che la discussione era, a senso del signor presidente, chiusa affatto. Io non avevo altrimenti insistito, e non accetto di essere incolpato quando dagli atti che la Commissione stessa ci dà in mano onde illuminare il Senato, io ne traggo quelle conseguenze che tutti i miei colleghi sia che parlino, sia che non prendano parte alla discussione, hanno certamente anch'essi diritto di dedurre da quegli stessi documenti.

CATALDI. Io proporrei al Senato un'aggiunta all'articolo delle disposizioni transitorie, col quale verrebbe almeno dichiarata l'esenzione dalla leva militare di quei giovani che, appartenendo ad una corporazione religiosa, avessero già a quest'epoca fatto voti solenni, quantunque non ancora promossi agli ordini sacri, e ciò appunto perchè non si avesse il grave inconveniente, che questi giovani non si trovassero obbligati, nonostante i voti solenni, di andare a fare il soldato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Parmi che prima di tutto si dovrebbe esaurire l'altra questione proposta dal senatore Di Castagneto, ossia la questione pregiudiziale.

Ad ogni modo farò un'osservazione semplicissima, ed è

che quando si tratta di queste corporazioni religiose dedicate all'istruzione, non bisogna dimenticare che i voti solenni non vi si fanno che all'età di 25 anni, secondo le regole.

Ora ognun vede certamente che a quest'età non può aver luogo l'applicazione della disposizione della legge in discussione. Perciò l'emendamento Cataldi non potrebbe avere alcun risultato.

DI CALABIANA. Credo che il senatore Cataldi ha voluto alludere a quelle corporazioni religiose, i cui membri possono far voti prima dell'età in cui sono chiamati alla leva militare. Tutti sanno che i membri delle corporazioni religiose possono emettere il voto solenne di religione dopo l'anno di noviziato che deve esser compiuto dopo il 16° anno della loro età.

Siccome potrebbe essere che in una qualche provincia si trovino taluni che abbiano emessi questi voti, e che non possano essere più compresi nel numero assegnato a queste diocesi, secondo la proporzione che ieri veniva stabilita dal Senato, ne avverrebbe, che taluno di questi dovessero essere chiamati sotto le bandiere ancorchè avessero già emessi i voti religiosi.

Per la qual cosa io mi riservava di proporre appunto sotto l'articolo delle disposizioni transitorie un'aggiunta, mercè cui gli alunni cattolici i quali prima della promulgazione della presente legge avessero emesso i voti solenni di religione, venissero dispensati dal raggiungere le bandiere in conformità delle leggi che erano in vigore nel tempo in cui pronunziarono i loro voti.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non isbaglio, l'aggiunta proposta dalla Commissione, in ordine alle corporazioni religiose, che sono specialmente per proprio istituto destinate all'istruzione pubblica, si riferisce unicamente ai Fratelli delle scuole cristiane ed ai Fratelli della santa famiglia, e ciò credo tanto più, in quanto che veggio nella relazione citate le disposizioni sovrane unicamente relative ai Fratelli delle scuole cristiane, ed ai Fratelli della santa famiglia.

Ora, se tale è il senso di questa disposizione, come pare non vi possa essere dubbio, io credo che sussista quanto fu asserito dal Ministero, cioè, che i voti solenni non potendo aver luogo prima dei 25 anni, sia così già trascorsa d'assai l'età in cui l'alunno religioso avrebbe dovuto essere soggetto alla leva militare.

È vero che vi sono certe corporazioni religiose le quali ammettono li alunni ai voti prima di 25 anni, cioè dopo compiuto il 16° annu, ma osservo che qui si parla unicamente dei Fratelli delle scuole cristiane e della santa famiglia, ed è incontestabile che i voti solenni in queste corporazioni non si fanno prima dei 25 anni; non ammettendosi avanti tale età che i voti annuali.

Dunque stando a questo senso dell'aggiunta della Commissione non veggio alcuna necessità di ammettere la proposta del senatore Cataldi.

DI CALABIANA. Io credo che il senatore Cataldi colla sua aggiunta non abbia voluto comprendere le sole corporazioni religiose, che attendono all'istruzione, ma tutte le altre corporazioni religiose; e pregherei il senatore Cataldi di dare nuovamente lettura dell'aggiunta da lui proposta, affinché si possa conoscere come effettivamente sia tale la sua intenzione.

CAVOUO, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare che se l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cataldi ha il significato che gli vuol dare l'onorevole preopinante, egli è evidente che è affatto estraneo all'aggiunta

che si discute; si finisca quanto è relativo ai Fratelli delle scuole cristiane, e poi si metterà in discussione l'emendamento del senatore Cataldi. Ma se si mettono in discussione entrambi, ne nascerà una confusione.

Il Ministero è deciso di opporsi a questo emendamento; e allorché sarà finita la questione relativa ai Fratelli delle scuole cristiane, addurrò le ragioni che lo inducono a proporre il rigetto di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Io aveva appunto l'intenzione di far notare come fosse intempestiva in questo momento la proposizione di questa nuova disposizione transitoria.

Ora si parla dei Fratelli delle scuole cristiane; se la proposizione della Commissione sarà ammessa, si potrà discutere la seconda disposizione transitoria proposta dal senatore Cataldi, la quale formerà un articolo a parte, che estenderà il favore, concesso transitoriamente ai Fratelli delle scuole cristiane, anche a tutti coloro che appartengono agli altri ordini religiosi, i quali abbiano emessi i voti solenni prima dell'età in cui sogliono emetterli i Fratelli delle scuole cristiane, che come rilevò il guardasigilli li emettono all'età di 25 anni compiuti. Dunque credo che il Senato possa per ora giudicare della proposta transitoria della Commissione relativamente ai Fratelli delle scuole cristiane, salvo a discutere quindi la proposizione separata del senatore Cataldi, che formerà un articolo distinto.

CATALDI. Io intendeva proporre un'aggiunta, perchè riteneva che gli stessi motivi che militano per i Fratelli delle scuole cristiane favorissero le altre corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Io la prego di notare che la materia è distinta.

Io metto ai voti la disposizione transitoria che formerà l'articolo 186, riguardante i Fratelli delle scuole cristiane, nel modo concertato già fra la Commissione ed il signor guardasigilli, cioè colla fissazione del tempo dal marzo 1851. Se non si fanno osservazioni io metterò ai voti l'aggiunta della Commissione e l'emendamento proposto dal Ministero complessivamente.

DI CASTAGNETO. Bramerei veramente conoscere il motivo per cui si vuol piuttosto partire dal 1851 che dal 1853. Quanto si è addotto riguardo all'effetto della legge l'ho capito; ma quello poi che adduce il signor ministro circa l'epoca non mi capacita del tutto.

È vero che la legge era presentata; ma è vero altresì che una legge in senso favorevole alle corporazioni era stata votata dal Senato: dunque la cosa era in sospenso; poteva essere dubbio se fosse accettata la proposta del Ministero, come poteva essere dubbio che potesse sortire il suo effetto la legge votata dal Senato.

Di qui è che non ci vedo motivo per cui si debba andare al 1851 invece del 1853. Mi tranquillizzerei molto più sulla disposizione contenuta nel progetto della Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non aveva quest'oggi svolti i motivi dell'emendamento da me proposto a quest'aggiunta, perchè erano già stati esposti dal signor relatore nella tornata di ieri; ma se l'onorevole preopinante lo desidera, dirò in poche parole che il motivo su cui si fonda questo emendamento sta in ciò, che coloro i quali erano iscritti, a senso della Commissione, ad una delle corporazioni religiose di cui si tratta prima del gennaio 1853, avevano una tal quale fiducia fondata sopra alcune risoluzioni sovrane che sarebbero stati esenti dal servizio militare: su questo motivo la Commissione ha creduto dover formulare un articolo secondo, col quale venissero dispensati dal servizio militare quelli che erano iscritti prima di quel tempo.

Il Ministero però osservava che la fiducia poteva aver avuto luogo prima della presentazione del progetto di legge in discussione, con cui si voleva togliere questo privilegio; ma che dopo la sua presentazione essi non potevano più avere tale fiducia; chè anzi avevano ragionevolmente dovuto credere che il privilegio loro sarebbe tolto; quanto meno quella presentazione del progetto di legge, appalesando quali erano le intenzioni del Governo a loro riguardo, doveva lasciare in essi qualche dubbio al proposito; ora il dubbio esclude la fiducia, per conseguenza bastava l'esistenza del medesimo, perchè non fosse più il caso di considerare le cose nello stato di prima.

Questa era la considerazione che mosse il Ministero a proporre quell'emendamento. La ragionevolezza di una tale considerazione fu sentita dalla Commissione che vi ha aderito, e mi pare quindi che anche il Senato possa accettarlo.

PRESIDENTE. Tuttavia siccome è insorta divergenza sull'epoca a contemplarsi dalla legge, io debbo in prima mettere ai voti questa parte dell'articolo, vale a dire l'indicazione del tempo in cui incomincia l'effetto del medesimo.

Chi crede debba il termine portarsi al marzo del 1851, come venne proposto dal Ministero (proposta accettata dalla Commissione), invece del gennaio 1853, voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo transitorio intero.

(È adottato.)

È qui il luogo dell'articolo transitorio proposto dal senatore Cataldi riguardante le altre corporazioni religiose, cioè i professi di quelle religioni, le quali hanno ammesso ai voti solenni individui che non hanno ancora compiuta l'età prescritta per la leva militare.

Il secondo articolo transitorio, che ove fosse accettato formerebbe il numero 187, sarebbe così concepito, nella forma però legislativa che gli darò io stesso:

« Sono pure esenti gli iscritti appartenenti a congregazioni religiose, i quali al momento della loro chiamata alla leva avessero di già emessi voti solenni, quantunque non ancora promossi agli ordini sacri. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il Ministero ha già combattuto questa proposta, non so se voglia di nuovo prendere la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io prendo la parola per dire in breve i motivi per cui il Ministero non crede di dover accettare questo emendamento; o si tratta di quelli che sono già iniziati alla carriera ecclesiastica e che sono quindi per conseguire gli ordini sacri, ed allora i vescovi possono richiamarli a termini del numero primo dell'articolo 97, o si tratta di quelli che non sono iniziati alla carriera ecclesiastica, ed allora il Ministero non crede che si debba ad essi estendere anche la dispensa.

DI CALABIANA. Io mi limiterò a domandare che siano almeno esenti quelli che sono già avviati nella carriera ecclesiastica, imperocchè si dà il caso di certi regolari, i quali prima dei 20 anni possono avere emessi i voti solenni di religione.

Ora si supponga che in una provincia, nella quale in proporzione del numero assegnato dal disposto dell'articolo ieri votato dal Senato, toccassero solamente due di queste dispense, e fossero per esempio tre quei religiosi che avessero già emessi i voti solenni; uno di questi non potrebbe più essere richiamato dal vescovo, e d'altronde costoro essendo già vincolati dai voti solenni in una corporazione

religiosa, non potrebbero, senza tradire il loro voto, raggiungere la bandiera.

Mi pare quindi che non vi sarebbe altro a fare che di accennare in un articolo transitorio di attenersi al disposto della legge antica, e così, senza fare variazione alla legge attuale, non avverrebbe che quelli che si iscrissero alle corporazioni religiose fossero costretti a tradire la propria coscienza.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni stesse fatte dall'onorevole senatore Di Calabiana dimostrano che non può essere il caso di aderire a tale proposta.

Egli stesso riconosce che quando si trattasse di alcuni individui appartenenti a corporazioni religiose potrebbe farsi la domanda a termini del numero 1° dell'articolo 97.

La questione sta solo in ciò, che farebbero numero e potrebbero escludere gli altri, e quindi si verrebbe a dare una maggiore estensione al numero già determinato quando fu votato l'articolo 97.

Può essere che in qualche diocesi speciale fosse necessario un numero maggiore, ma in questo caso, come fu avvertito ieri allorché si discuteva l'articolo 97, non mancheranno né ai vescovi, né alle corporazioni religiose i mezzi per poter anche rimpiazzare quelli che si troveranno in tale condizione. Se si darà questo caso straordinario con tali mezzi, dico, si potrà agevolmente provvedere.

Ma intanto non si deve con una disposizione transitoria intendere quel numero che è già stato determinato dal Senato allorché si discusse l'articolo 97, numero che fu creduto sufficiente per provvedere ai bisogni del culto.

DE CARDENAS. Mi pare che la questione in questo punto vada considerata sotto di un altro aspetto.

Questi giovani che hanno fatto dei voti in una corporazione religiosa sono stati affidati da una legge allora esistente a vincolarsi con Dio per mezzo di una solenne obbligazione.

Ora io domando se non sarebbe un dare effetto retroattivo alla legge attuale, volendo con essa togliere delle facoltà, dei diritti che erano già stati accordati e legittimamente acquisiti sotto l'impero delle leggi precedenti: e l'obbligare delle persone vincolate colla solennità di un giuramento, anzi di voto emesso sotto l'egida di una legge allora vigente, a violarlo per seguire un'altra carriera.

Non si tratta qui di dare dei nuovi diritti, si tratta soltanto di mantenere una cosa già fatta, cosa sulla quale mi pare che nessuno possa più rinvenire, essendo un fatto già compiuto e sanzionato quello della professione religiosa fatta nel momento in cui la legge ne dava l'autorizzazione. Tale non lo sarebbe più quella professione che si facesse posteriormente a questa legge, mentre si sa che si rimane obbligati alla leva militare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

L'onorevole senatore De Cardenas vede in questa disposizione l'effetto retroattivo. Ciò forse si potrebbe sostenere, ove la legge non avesse consacrato il principio che una parte notevole dei chiamati possa essere dispensata dal servizio militare dietro il richiamo dei vescovi. Egli è evidente che se questi sono animati da un vero spirito religioso, se danno prova di sincera vocazione, i vescovi useranno della facoltà che la legge loro conferisce a pro dei medesimi. La sola difficoltà sta in vedere se la legge ha dato ai vescovi mezzi sufficienti per fare questi richiami.

L'onorevole senatore Di Calabiana ha fatto un'ipotesi; ma mi permetta che io gli dica che ha messo in campo delle cifre che si allontanano, io credo, dalla realtà. Ha supposto una

diocesi di 40.000 anime, nella quale vi fossero in un solo anno 3 individui appartenenti a corporazioni religiose, e che fossero chiamati a concorrere alla leva. Io credo prima di tutto che le diocesi di 40.000 anime sono rarissime; anzi non ve ne ha che una sola in terraferma. Io dubito assai che in questa diocesi di 40.000 anime vi sia un tal numero di conventi in cui si trovino appunto tre religiosi che possano concorrere alla leva. Noto poi che la difficoltà non è così grave, giacché i membri dell'ordine religioso chiamato alla leva non concorreranno nella provincia dove si trova il loro convento, ma in quella dove sono iscritti; quindi è probabile che quei giovani, sia che i conventi siano in piccolissime diocesi, come sarebbe quella di 40.000 anime, sia che appartengano ad altre provincie, vengano dal vescovo, che può a loro pro invocare la legge, richiamati.

Se poi contro ogni qualunque probabilità accadesse un caso eccezionale, che veramente cioè fossevi quella tal diocesi di ristretta popolazione civile, e di numerosissima popolazione religiosa, ed in cui il numero dei religiosi chiamati alla leva superasse quello degli esenti, come osservava il mio collega, a questo caso eccezionale si provvederebbe con mezzi pure eccezionali.

Se il religioso non ha una gran vocazione, allora potrà essere sciolto dai voti... (*Ilurità prolungata.*) Cioè, ove abbia questa vera vocazione, non sarà poi tanto difficile cosa, in un paese religioso come è il nostro, il raccogliere la somma necessaria per pagare un supplente. Ma, lo ripeto, per un caso eccezionale, altamente improbabile, non conviene viziare un principio, che fu sanzionato l'altro giorno dal Senato, in virtù del quale noi abbiamo dato una parte larghissima al clero, ed assicurati tutti i bisogni del culto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta transitoria proposta dal senatore Cataldi.

DE CARDENAS. La questione che io aveva sollevata era una questione di retroattività; a questo punto il signor ministro non ha dato ancora alcuna risposta, ha solo parlato di probabilità, ma qui non si tratta di probabilità, si tratta di veri diritti acquisiti che si vogliono ledere.

Hanno parlato dei vescovi dicendo che potranno chiamare questi individui. Ma essi, io sostengo, hanno dei diritti già acquisiti da chi ha operato sotto l'egida di leggi vigenti che si domanda ora un articolo per provvedere.

CATALDI. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione. Io credo che tutte le corporazioni religiose debbano considerarsi come rivolte all'educazione ed all'istruzione, anzi pongono questo ministero nella più luminosa sfera, quale sarebbe quella di educare il popolo la sana morale, come la religione richiede. In sostanza mi pare che il Senato debba tollerare quei poveri giovani che abbracciarono questa vita, autorizzata dalle leggi, e che emisero i voti solenni.

PRESIDENTE. Non avendo altra proposizione sotto gli occhi, che l'aggiunta del senatore Cataldi, debbo metterla ai voti.

DI CASTAGNETO (Interrompendo). Permetta il signor presidente che dica una sola parola per maggior intelligenza della questione.

L'onorevole presidente del Consiglio egualmente che il guardasigilli avevano rappresentato come potessero i vescovi richiamare questi giovani. Io osservo che la disposizione della legge stessa vi si oppone. La legge che noi abbiamo votata è per alunni cattolici in carriera ecclesiastica; e quando a 26 anni non abbiano conseguiti quegli ordini maggiori, debbono far parte della milizia.

Ora la disposizione transitoria che si domanda è per quegli individui che si vincolarono in corporazioni religiose, e che forse non possono conseguire gli ordini ecclesiastici: questi egli è chiaro che a 26 anni il Governo potrà chiamarli sotto le armi.

Osservo che detti individui che sotto il regime di una legge vigente hanno fatto voti ecclesiastici, non possono più far parte della milizia, e che sia giustizia provvedervi con una disposizione nella legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che i proponenti non siano d'accordo. Il signor senatore Di Calabiana parlava di quelli che erano iniziati alla carriera ecclesiastica, che facevano gli studi per raggiungere gli ordini sacri, e nello stesso tempo avevano fatto i voti solenni.

Questa era la proposta del senatore Cataldi e sostenuta dal senatore Calabiana, ora invece il senatore Castagneto ne fa un'altra: non parla più di quelli che sono iniziati alla carriera ecclesiastica, ma di quelli che hanno già oltrepassata l'età di 26 anni. . .

DI CASTAGNETO. Non parlo di quelli che hanno passata l'età di 26 anni; io osservava che la proposizione Cataldi si riferisce a quegli individui che in parte possono essere promossi alla carriera ecclesiastica, e che in parte non potranno mai esserlo.

So che dopo questa legge non accadrà più il caso in cui individui non chiamati alla carriera ecclesiastica, cioè al sacerdozio, possano essere dispensati dalla leva militare, ma il caso è accaduto in cui potevano vincolarsi a 18 anni, perchè vivevano sotto il regime di una legge che lo permetteva.

Ora io dico: se uno di questi individui sia impossibilitato a conseguire gli ordini ecclesiastici a 26 anni, il Governo avrà diritto a chiamarlo sotto le armi, ed è ciò che mi pare esigere una disposizione transitoria, o almeno un'autorizzazione al Governo di poterlo dispensare per decreto reale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ma, o si tratta di quelli che hanno già passata la leva, e allora non è il caso che vi si debba provvedere con questa legge; o si tratta di quelli che non vi sono ancora chiamati, come sarebbe appunto il caso contemplato dal senatore Calabiana, ed allora non si potrebbe ben conoscere se questi siano atti a conseguire gli ordini sacri, e non sarebbe che istituendo personali indagini che si potrebbe avere una conoscenza maggiore.

Ciò non impedisce che intanto il vescovo possa, quando creda che siano realmente atti, chiamarli nel numero che è concesso dall'articolo 97; perciò non mi pare che vi sia necessità di fare un provvedimento al riguardo in via transitoria, il quale altro non farebbe che accrescere il numero delle esenzioni.

PRESIDENTE. Ripropongo in votazione l'aggiunta Cataldi. Chi l'approva si alzi.

(Il Senato rigetta.)

Resta a votare l'articolo ultimo della legge:

« Art. 187. La presente legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe dell'anno 1833. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIO DI BIGLIETTI DI LOTTERIE ESTERE; TASSE SULLE PENSIONI CHE SI GODONO ALL'ESTERO; PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIERS.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso a proibire le lotterie private e lo smercio di biglietti delle lotterie estere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 749.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge portante tassa sulle pensioni che si godono all'estero, e finalmente un progetto inteso ad accordare una pensione alla vedova Dossiniers. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 742, 948.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questi progetti, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti negli uffici per la consueta disamina.

Prima di procedere all'appello nominale, debbo invitare il Senato all'adunanza che avrà luogo domani, nella quale si discuterà la legge d'urgenza riguardante la pubblica sicurezza, legge che non è solo, come dissi, d'urgenza, ma di strettissima urgenza, perchè va a scadere la durata della legge precedente.

Domani alle ore due avrà dunque luogo la discussione di questa legge, il cui rapporto è stato già da due giorni distribuito.

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	70
Voti favorevoli	58
Voti contrari	12

(Il Senato adotta)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.